

PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

Via XX settembre 108 - 46030 Sustinente (MN)

C.F. 93027110209

Cellulare 3534497473 - Web: www.padusprotciv.org

Mail: padusprotciv@gmail.com - padusprotciv@pec.it

Reg. il 2-2-2026 4-3-86
456 T b a €
109 T v
10
73
10
649
737 C
Totale €

ESENTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26 D.Lgs. 105/2018.

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24 GENNAIO 2026

APERTURA DELLA SEDUTA

Alle ore 14:30 del 24 gennaio 2026, presso il CPE Sustinente in via A. Volta, 613 in Sustinente (MN), come da convocazione del Presidente inviata ai Soci l'11 gennaio 2026 a mezzo posta elettronica ordinaria prot. 02/26 dell'11/01/2026, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci di Padus Protezione Civile Intercomunale OdV con il seguente ordine del giorno:

- modifica Statuto.

Sono presenti, come da foglio firme di cui all'allegato "A" del presente verbale, n. 47 Soci, di cui n. 30 in proprio e n. 17 per delega, su un totale di n. 59 iscritti al Registro Soci.

Il Segretario, Sergio Mazzotta, verifica positivamente che tutti i Soci presenti sono in regola con il pagamento della quota associativa, pertanto hanno pieno diritto di voto.

Preso atto del fatto che la prima convocazione fissata per il giorno 23 gennaio 2026 alle ore 05:00 è andata deserta, della regolarità della convocazione stessa e della presenza del numero minimo di componenti richiesto per deliberare, il Presidente, Andrea Zambrieri, dichiara aperta la seduta e chiama a verbalizzare il Segretario, Sergio Mazzotta. Si procede con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

MODIFICA STATUTO

Discussione

Il Presidente riferisce che in data 22 novembre 2025, in sede di assemblea straordinaria, è stato approvato il nuovo statuto sociale debitamente inoltrato agli uffici competenti.

A seguito di una verifica effettuata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Provincia di Mantova, sono emerse alcune criticità e pertanto ai sensi dell'art. 20 -comma 3- del D.M. 106/2020, viene invitata questa associazione ad apportare le opportune integrazioni.

Considerato che tali modifiche si presentano necessarie per mantenere lo status di Odv, il Presidente ha convocato codesta Assemblea straordinaria dei Soci al fine di deliberare le modifiche richieste ai fini dell'adeguamento dello statuto alle leggi vigenti così come riportato nella



PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

Via XX settembre 108 - 46030 Sustinente (MN)

C.F. 93027110209

Cellulare 3534497473 - Web: www.padusprotciv.org

Mail: padusprotciv@gmail.com - padusprotciv@pec.it



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26 D.Lgs. 105/2018.

comunicazione pervenuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Provincia di Mantova.

Di seguito vengono discusse le modifiche arrecate principalmente formali dettate dal D.Lgs. 117/2017 riguardante le attività svolte della associazione (art. 2), sulla tenuta dei registri e delle relative assicurazioni dei volontari (art. 3) e la modifica di alcune diciture riportate negli artt. 9 e 10 dello statuto riguardanti le competenze dell'assemblea dei soci e dell'organo direttivo.

Il Presidente legge ai presenti la proposta delle modifiche dello Statuto, evidenziando ai presenti ogni eventuale ed ulteriore proposta di modifica, illustrando il testo attuale con le modifiche, cancellazioni e/o integrazioni apportate. Non emergono discussioni in merito.

Il Presidente lo propone per la approvazione.

Deliberazione

L'Assemblea straordinaria dei Soci di Padus Protezione Civile Intercomunale OdV, con voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano, delibera di:

- approvare il testo di cui all'allegato "B" del presente verbale;
- adottare il testo di cui all'allegato "B" del presente verbale quale Statuto di Padus Protezione Civile Intercomunale OdV;
- incaricare il Presidente di provvedere ad ogni adempimento amministrativo conseguente alla modifica dello Statuto in parola.

CONCLUSIONE DELLA SEDUTA

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Segretario legge il presente verbale, il quale viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 15,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
Sergio Mazzotta

Il Presidente
Andrea Zambreri

Pag. 2 di 2



Iscrizione al R.U.N.T.S.
Atto dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/787 del 12/07/2022

Iscrizione all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile
della Lombardia – Sezione provinciale di Mantova
Decreto Regione Lombardia n. 368 del 26/01/1999



PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

Via A. Volta 613 - 46030 Sustinente (MN)

C.F. 93027110209

Cellulare 3534497473 - Web: www.padusprotciv.org

Mail: padusprotciv@gmail.com - padusprotciv@pec.it



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26 D.Lgs. 105/2018.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24 GENNAIO 2026

REGISTRO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 24 GENNAIO 2026

	NOMINATIVO SOCIO	FIRMA PRESENZA
1	ARIOLI VALERIO	
2	ARTIOLI ILARIA	
3	BASSANELLO EZIO	
4	BELLINTANI FABIO (mediante delega a Mazzotta Sergio)	
5	BERTAGNA LOREDANA (mediante delega a Zuliani Giulia)	
6	BERTOLASI LUCA	
7	BERTOLINI ANDREA GIOACCHINO FRANCESCO	
8	BIANCHINI MATILDE	
9	BIMBATI ERMES	
10	BOCCALETTI ENRICO (mediante delega a Carreri Carlo)	
11	BONALBERTI ALBERTO	
12	BONETTI GIAMPIETRO (mediante delega a Vanoni Ernesto)	
13	BONINI ALDO GIUSEPPE	
14	BOTTURA PIERA GRAZIA (mediante delega a Artioli Ilaria)	
15	CANOSSA MIRCO (mediante delega a Mossini Devis)	
16	CICOGNETTI ILARIA	
17	CISCO DENISE	
18	CORA' NADIA	

Pag. 1 di 3



Iscrizione al R.U.N.T.S.
Atto dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/787 del 12/07/2022

Iscrizione all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile
della Lombardia - Sezione provinciale di Mantova
Decreto Regione Lombardia n. 368 del 26/01/1999



PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

Via A. Volta 613 - 46030 Sustinente (MN)

C.F. 93027110209

Cellulare 3534497473 - Web: www.padusprotciv.org

Mail: padusprotciv@gmail.com - padusprotciv@pec.it



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26 D.Lgs. 105/2018.

19	CARRERI CARLO	
20	DI FALCO SILVIA (mediante delega a Pantigioni Giuseppe)	
21	DURANTE ALESSIA (mediante delega a Cigognetti Ilaria)	
22	FAZIO MARIA	
23	FERRARI MATTEO	
24	FERRARI WALTER	
25	GAETANI MIRKO (mediante delega a Valle Monica)	
26	GARRO' DAVIDE	
27	GERMINIANI MANUEL	
28	GOBBETTI GIULIO	
29	GUERRESCHI LUCA	
30	HORLOV VALERIJ	
31	LIPPA NAZZARENO	
32	LUCADELLO MICHAEL (mediante delega a Guerreschi Luca)	
33	MAFFEZZOLI MAURO (mediante delega a Taffurelli Anna)	
34	MAGNANI MAURO	
35	MAGNANI STEFANO	
36	MALVEZZI MIRCA	
37	MARCOMINI FAUSTO (mediante delega a Mase Francesco)	
38	MASE FRANCESCO	
39	MAZZOTTA SERGIO	



PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

Via A. Volta 613 - 46030 Sustinente (MN)

C.F. 93027110209

Cellulare 3534497473 - Web: www.padusprotciv.org

Mail: padusprotciv@gmail.com - padusprotciv@pec.it



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, corretto dall'art. 26 D.Lgs. 105/2018.

40	MOSSINI DEVIS	<i>Devis Mossini</i>
41	NODARI OTTORINO (mediante delega a Lipa Nazzareno)	<i>Lipa</i>
42	NUVOLONI DINO	<i>Dino Nuvoloni</i>
43	ORSI ROBERTO	<i>Roberto Orsi</i>
44	PANTIGLIONI GIUSEPPE	<i>Giuseppe Pantiglioni</i>
45	PERLINI FRANCESCO (mediante delega a Arioli Valerio)	<i>Valerio Arioli</i>
46	PINZETTA GIANNI	<i>Gianni Pinzetta</i>
47	ROMANO ANDREA	<i>Andrea Romano</i>
48	SALAMI FRANCO (mediante delega a Bertolasi Luca)	<i>Luca Bertolasi</i>
49	TAFFURELLI VANNI	<i>Vanni Taffurelli</i>
50	TEDESCHI BRUNO	<i>Bruno Tedeschi</i>
51	TORREGGIANI FIORENZA	<i>Fiorina Torreggiani</i>
52	VALLE MASSIMO (mediante delega a Zambreri Andrea)	<i>Andrea Zambreri</i>
53	VALLE MONICA	<i>Monica Valle</i>
54	VANONI ERNESTO	<i>Ernesto Vanoni</i>
55	ZAFFANELLA MONICA (mediante delega a Zapparoli Sara)	<i>Sara Zapparoli</i>
56	ZAMBRERI ANDREA	<i>Andrea Zambreri</i>
57	ZAPPAROLI SARA	<i>Sara Zapparoli</i>
58	ZULIANI GIULIA	<i>Giulia Zuliani</i>
59	ZULIANI MAURIZIO	<i>Maurizio Zuliani</i>



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

A norma del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore, del Codice Civile e della normativa vigente è costituita l'organizzazione di volontariato denominata "PADUS PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE ODV", in seguito citata semplicemente come Organizzazione.

L'Organizzazione fissa la propria sede in Sustinente (MN). Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale di Sustinente non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio direttivo.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione, in quanto luogo di aggregazione delle persone che volontariamente e a titolo gratuito decidono di operare attivamente in favore della comunità nel pieno rispetto dei principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, ha come scopo il rinnovamento civile, sociale e culturale, il perseguimento e l'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la tutela della sicurezza della comunità, intesa come persone e beni comuni, in termini di protezione civile.

Per raggiungere lo scopo, l'Organizzazione si pone di svolgere prevalentemente la seguente attività di interesse generale:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1 lettera y) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Organizzazione si propone di:

- partecipare alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti da agenti naturali, di gestione delle emergenze e di aiuto alla popolazione per il superamento delle medesime;
- contribuire alla tutela della sicurezza e all'incolumità della comunità attraverso l'opera di informazione della popolazione in merito ai rischi di origine naturale e di origine antropica che possono coinvolgerla;
- promuovere l'organizzazione e la partecipazione dei propri iscritti al Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale a corsi di formazione, attività esercitative e di addestramento atti ad accrescere le competenze e le capacità dei medesimi, al fine di garantire un'idonea preparazione per affrontare le emergenze;
- promuovere la collaborazione, nelle forme stabilite dalla legge, con le autorità, le componenti e le strutture operative facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione civile;
- promuovere l'iscrizione dell'Organizzazione e dei relativi associati ai Registri e agli Albi previsti dalla normativa vigente, al fine di rientrare tra i soggetti titolati ad essere attivati per l'intervento nelle situazioni di emergenza;
- collaborare con le altre strutture operative aventi i medesimi scopi.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

L'Organizzazione, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il perseguimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse avviene senza scopo di lucro attraverso l'opera gratuita, spontanea e volontaria dei propri associati e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a beneficio dell'intera comunità, salvaguardando in primo luogo il benessere fisico e morale degli associati.

L'Organizzazione può aderire ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini ed agli scopi sociali e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, sotto ogni forma, a soci, amministratori e a qualsiasi altro soggetto che operi per l'Organizzazione.

È vietata l'erogazione di ogni forma di compenso ai componenti degli organi sociali o a qualunque Socio, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L'Organizzazione ha durata illimitata.

ART. 3 - ADESIONE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Possono diventare Soci dell'Organizzazione tutti coloro che condividono gli scopi sanciti dal presente Statuto, intendono impegnarsi per la realizzazione, senza distinzione di sesso, età (fatto salvo il raggiungimento della maggiore età), etnia, pensiero politico e credo religioso, previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio direttivo e previo versamento della quota associativa annuale. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

L'Organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Organizzazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento e dalla normativa in materia.

Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Gli iscritti al Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale hanno il dovere di:

- a) essere continuamente e immediatamente disponibili, compatibilmente con le proprie esigenze personali e professionali, per la partecipazione attiva agli interventi operativi, assicurando con ogni strumento disponibile la reperibilità;
- b) contribuire al mantenimento della piena operatività delle sedi e della struttura operativa dell'Organizzazione, curando la manutenzione ed il costante pronto funzionamento operativo di quanto facente parte del Patrimonio dell'Organizzazione;
- c) partecipare all'addestramento e all'aggiornamento tecnico continuo, al fine di assicurare la migliore efficienza del proprio servizio;
- d) operare secondo le normative vigenti in termini di sicurezza sul lavoro, adottando tutti i dispositivi di protezione messi a disposizione dall'Organizzazione;
- e) agire, durante l'attività di protezione civile, nel rispetto della scala gerarchica operativa.

ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata dal Consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato presentata ad uno dei Consiglieri. La richiesta deve fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio stesso.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il diniego della stessa.

La persona la cui domanda di ammissione sia stata rigettata o non abbia ottenuto risposta dal Consiglio direttivo entro i termini previsti può far ricorso all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal ricevimento del diniego o, in caso di mancata risposta, dalla scadenza dei tempi previsti. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva. In caso di annullamento della decisione del Consiglio direttivo, l'Assemblea impone al Presidente di ammettere il richiedente all'Organizzazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di:

- a) conoscere tutte le attività sociali, anche tramite l'accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri;
- b) frequentare liberamente la sede sociale durante gli incontri periodici, nel rispetto degli eventuali appositi regolamenti redatti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci;
- c) partecipare alle Assemblee dei Soci con pieno diritto di voto e di ricoprire le cariche sociali previste dal presente Statuto, indipendentemente dal periodo trascorso dall'iscrizione al Registro Soci;
- d) formulare proposte all'organo amministrativo nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente Statuto.

I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci e dalla normativa vigente;
- b) pagare la quota associativa annuale entro il termine previsto da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
- c) comportarsi verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Organizzazione con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, rigore morale e secondo i principi del buon padre di famiglia;
- d) partecipare alle Assemblee dei Soci e agli incontri convocati dall'Organizzazione.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio viene meno in seguito a:

- a) dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) decesso o perdita della capacità di agire;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale, entro il termine previsto da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci;
- d) gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci e della normativa vigente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danneggiamenti morali e materiali all'Organizzazione e ai Soci, incuranza delle dotazioni affidategli e del Patrimonio dell'Organizzazione e utilizzo improprio di mezzi, segnali, simboli o altri strumenti identificativi dell'Organizzazione.

Per il punto d), il Consiglio direttivo delibera con maggioranza semplice e il Socio può opporsi con ricorso all'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la quale delibera alla prima adunanza successiva.

L'esclusione del Socio viene comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, anche a mano, o con posta elettronica certificata, unitamente alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

I Soci che per vari motivi cessano di appartenere all'Organizzazione non possono richiedere la restituzione di quote associative o contributi versati, né hanno diritto alcuno sul Patrimonio della stessa.

Gli iscritti al Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale che per vari motivi cessano di appartenere all'Organizzazione devono restituire tutta la dotazione affidata loro. Qualora non siano in grado di restituirla, ne rifondono all'Organizzazione il costo di riacquisto.

ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI SOCIALI

L'Organizzazione trae le risorse per finanziare la propria attività da:

- a) quote associative versate annualmente dai Soci;
- b) donazioni, contributi, elargizioni e lasciti di persone fisiche, società, enti del terzo settore, enti pubblici e privati;
- c) rimborsi derivanti dalle convenzioni stipulate;
- d) iniziative attuate o promosse dall'Organizzazione, anche tramite raccolte fondi;
- e) rendite patrimoniali e finanziarie.

L'intero Patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Le cariche sociali hanno durata di tre anni e i componenti possono essere rieletti consecutivamente.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Organizzazione. Si riunisce su richiesta:

- a) del Presidente;
- b) di almeno quattro componenti del Consiglio direttivo;
- c) di almeno un quinto dei Soci, regolarmente iscritti al Registro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o attraverso mezzi di tele-video comunicazione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di tele-video comunicazione.

Tutti i Soci, indipendentemente dal periodo trascorso dall'iscrizione al Registro Soci, hanno diritto di voto. È ammesso il voto per delega, in caso di impossibilità a partecipare ad un'assemblea può essere delegato uno degli altri Associati. Ogni Associato non può avere più di una delega. Per le deliberazioni inerenti al bilancio la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviare o consegnare brevi manu a tutti i Soci, anche per il tramite di ausili telematici, purché in grado di attestare l'avvenuto invio della comunicazione, almeno dieci giorni prima della riunione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, il momento e il luogo dove si terrà l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio, sia consuntivo che preventivo, e per la destinazione dell'avanzo o per le modalità di copertura del disavanzo di gestione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo eleggendoli tra i Soci;
- b) nei casi previsti dalla Legge, nomina e revoca l'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) discute e approva il programma dell'attività dell'Organizzazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, unitamente al bilancio preventivo;
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del Socio,

garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a) delibera la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera in merito a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
- c) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

ART. 10 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza in proprio e/o per delega dei Soci iscritti al Registro Soci, mentre in seconda convocazione, da farsi almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei Soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti in proprio o per delega almeno i tre quarti dei Soci iscritti al Registro Soci, mentre in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo la prima, qualora siano presenti in proprio o per delega almeno i due terzi dei Soci iscritti al Registro Soci, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Organizzazione, per il quale è prevista la presenza in proprio o per delega dei tre quarti dei Soci. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario, quale quorum deliberativo, la maggioranza assoluta dei Soci in proprio o per delega, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Organizzazione, per il quale è previsto, quale quorum deliberativo, la maggioranza dei tre quarti dei Soci in proprio o per delega.

Nel caso di parità dei voti, si dà per rigettata la proposta di deliberazione.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, adottano le proprie delibere con voto palese. Deliberano con voto segreto solo per l'elezione delle cariche sociali e per la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Nel caso di deliberazioni a voto segreto, l'adunanza nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori che coadiuvano il Segretario nell'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza contemporanea di entrambe, la presidenza è assunta dal componente più anziano del Consiglio direttivo.

Il Presidente accerta la regolare convocazione dell'Assemblea e la sua costituzione.

La redazione del verbale è tenuta dal Segretario ed è effettuata sull'apposito Registro dei verbali delle Assemblee dei Soci. Oltre che dal Segretario, il verbale è sottoscritto dal Presidente e, in caso di delibere assunte con voto segreto, anche dagli scrutatori.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione. È composto da un numero di membri fino a sette, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti, con votazione segreta. Prima della votazione, i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di onorabilità. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In merito all'iter elettorale, si rimanda ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Entro sette giorni dalla nomina degli eletti a costituire il Consiglio direttivo, gli stessi si riuniscono su convocazione del Presidente che ha convocato l'Assemblea elettiva ed eleggono il Presidente, il

Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, e comunque almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o di almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni sono convocate con avviso da inviare o consegnare brevi manu a tutti i Consiglieri, anche per il tramite di ausili telematici, purché in grado di attestare l'avvenuto invio della comunicazione, almeno cinque giorni prima della riunione. In casi urgenti tale termine può essere derogato. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, il momento e il luogo dove si tiene l'adunanza. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o attraverso mezzi di tele-video comunicazione. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di tele-video comunicazione.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale, secondo quanto sancito dallo Statuto, ad eccezione di quanto riservato all'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio direttivo compete:

- a) deliberare in merito alle domande di adesione ed esclusione dei Soci;
- b) predisporre, entro il ventotto febbraio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo relativi all'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) proporre all'Assemblea dei Soci in merito all'ammontare della quota associativa;
- d) predisporre, entro il ventotto febbraio di ogni anno, il bilancio preventivo e la proposta di programma da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) realizzare quanto previsto dal programma di attività approvato dall'Assemblea dei Soci, autorizzandone le spese e coordinandone l'esecuzione;
- f) amministrare le entrate, le uscite ed il Patrimonio dell'Organizzazione in maniera oculata e garantendone una pronta disponibilità in caso di attività urgente di protezione civile;
- g) deliberare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa e altri strumenti formali volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;
- h) deliberare l'adesione ad altre associazioni e l'iscrizione ad albi, elenchi e/o registri;
- i) assumere il personale dipendente ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- j) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) ricercare gli strumenti e le iniziative più efficaci per migliorare l'attività dell'Organizzazione;
- l) garantire il buon andamento e la regolare organizzazione delle attività formative e di addestramento degli iscritti al Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- m) proporre all'Assemblea dei Soci i regolamenti attuativi dello Statuto in merito a particolari temi ed argomenti;
- n) nominare i responsabili di particolari settori organizzativi e operativi;
- o) comminare ai Soci i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti attuativi dello Statuto;
- p) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea dei Soci o ad altro organo sociale.

ART. 12 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente e, in sua assenza, di chi ne fa le veci.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza contemporanea di entrambe, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano. Il Presidente accerta la regolare convocazione dell'adunanza e la sua costituzione.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, anche:

- a) esperti, tecnici e professionisti esterni chiamati per dare il proprio contributo ai progetti dell'Organizzazione;

- b) i Soci che ne facciano richiesta;
- c) gli amministratori degli enti con cui l'Organizzazione sottoscrive accordi, protocolli d'intesa o convenzioni, comunque denominati;
- d) il Segretario, nel caso in cui non sia eletto tra i componenti del Consiglio direttivo.

Il consigliere decade dalla carica qualora sia assente ingiustificato per tre volte, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio direttivo regolarmente convocate.

In caso di decadenza di uno o più consiglieri, i posti vacanti saranno assunti dai primi non eletti alle ultime elezioni. Qualora decada, anche in momenti diversi, la maggioranza dei componenti eletti, decade l'intero Consiglio direttivo e si dovrà procedere a nuove elezioni dell'intero Consiglio. In caso di decadenza del Consiglio direttivo, decadono anche il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

In caso di decadenza del Presidente, si procede all'integrazione del Consiglio direttivo come sopra riportato ed alla nuova nomina tra i componenti.

La redazione del verbale è tenuta a cura del Segretario ed è effettuata nel Registro dei verbali del Consiglio direttivo. Oltre che dal Segretario, il verbale è sottoscritto da tutti i consiglieri presenti alla seduta.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio direttivo dagli stessi. Assume la presidenza del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Diviene Presidente dell'Organizzazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi ed in giudizio. Sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Organizzazione.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e vigila sull'attuazione delle sue deliberazioni;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e vigila sull'attuazione delle sue deliberazioni;
- c) compie gli atti di urgenza, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio direttivo;
- d) intrattiene i rapporti con i terzi;
- e) disbriga gli affari d'ordine e gestisce la corrispondenza;
- f) sottoscrive i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo, redatti dal Segretario.

È facoltà del Presidente avvalersi della collaborazione dei consiglieri per l'espletamento delle sue funzioni di cui ai punti d) ed e).

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque fino alla scadenza o alla decadenza del Consiglio direttivo nel quale è stato eletto.

ART. 14 - VICEPRESIDENTE

In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente, eletto anch'egli tra i componenti del Consiglio direttivo dai medesimi. I suoi atti devono essere notificati al Presidente o, in mancanza, al Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni e comunque fino alla scadenza o alla decadenza del Consiglio direttivo nel quale è stato eletto.

ART. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri o tra gli altri Soci e collabora con il Presidente alla formazione dell'ordine del giorno del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui non sia eletto tra i componenti del Consiglio direttivo, partecipa alle sedute del medesimo senza diritto di voto.

Tiene inoltre la compilazione di tutti i registri sociali.

In caso di sua assenza temporanea, ogni adunanza nomina un suo sostituto, su proposta del Presidente.

Il Segretario dura in carica tre anni e comunque fino alla scadenza o alla decadenza del Consiglio direttivo dal quale è stato eletto.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

ART. 17 - VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea degli Associati deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta all'Assemblea dei Soci, entro il trenta aprile dell'anno successivo, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Organizzazione e della relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora la legge lo consenta, è possibile sostituire il bilancio summenzionato con un rendiconto finanziario per cassa, corredato in ogni caso della relazione di missione. Nei casi previsti dalla legge, l'Organizzazione redigerà il bilancio sociale.

Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per la discussione e approvazione dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni Socio che ne faccia richiesta. Il bilancio di esercizio è inoltre depositato presso tutte le sedi previste dalla legge.

ART. 19 - REGISTRI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione, oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, tiene:

- a) il Registro Soci;
- b) il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il Registro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- d) il Registro dei verbali del Consiglio direttivo;
- e) il Registro dei verbali dell'Organo di controllo.

I registri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Segretario, mentre il registro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

I Soci hanno diritto di esaminare e di ottenere copia dei registri sociali, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, senza espressione del Consiglio, il consenso si intende rilasciato. I costi vivi della realizzazione delle copie sono a carico del richiedente.

ART. 20 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei medesimi. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, se presenti, e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

